



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE SERVIZI A GESTIONE DIRETTA

Ufficio Igiene e Sanità Pubblica

Prot. / .../05/2011

IL SINDACO

Premesso che in data 02/07/2009 presso la Zona Industriale del Comune di Stroncone, loc. Vascigliano, si è sviluppato un incendio che ha interessato un fabbricato a destinazione industriale, e che a seguito di prelievi effettuati da ASL e ARPA è stata riscontrata la presenza di diossine (tetra cloro dibenzodiossina e tetra cloro dibenzofurano), in tale contesto, per prevenire eventuali danni alla salute pubblica, sono stati emessi vari provvedimenti finalizzati a vietare e/o limitare l'uso, il consumo e la commercializzazione di prodotti destinati alla alimentazione umana ed animale provenienti dall'area circostante il luogo dell'incendio;

Visto le precedenti ordinanze n. 128721 del 08.07.09, n. 137532 del 24.07.09, n. 147489 del 14.08.09, n. 221881 del 09.12.09, n. 230823 del 23.12.09, n. 234117 del 31.12.2009, n. 41349 del 26.02.10 e n. 49013 del 09.03.2010, n. 54830 del 18.03.10 e 94221 del 25/05/2010, con le quali sono state date disposizioni finalizzate a ridurre la possibile assunzione da parte della popolazione delle sostanze inquinanti che si sono prodotte a seguito dell'incendio;

Visto che la ASL 4 dell'Umbria, con nota prot. n. 44195 del 3/05/2011, acquisita a ns. prot. n. 64092, ha proposto di integrare le precedenti ordinanze a seguito della acquisizione dei dati relativi alla contaminazione ambientale da PCB e PCB Diossine Simili, forniti da ARPA Umbria e da Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche, i dati di quest'ultimo evidenziando una particolare capacità della specie caprina di biomagnificare le concentrazioni di diossina e PCB diossina simili nelle carni per caratteristiche fisiologiche, alimentari proprie della specie, e la tendenza a non diminuire con facilità il grado di contaminazione nonostante un cambio di alimentazione;

Ritenuto di dover intervenire secondo le indicazioni della ASL 4 dell'Umbria, di dover aggiornare i vincoli sanitari in vigore nelle aree circostanti il sito in cui si è sviluppato l'incendio di Vascigliano;

Richiamato l'art. 50, c. 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Nell'area compresa in un raggio 5 chilometri dal luogo dell'incendio ricadente nell'ambito amministrativo del Comune di Terni:

- è proibito l'allevamento caprino per scopo alimentare; in deroga se ne permette l'allevamento, anche di quelli in precedenza liberalizzati, soltanto se condotto in luogo chiuso e utilizzando corrette pratiche di alimentazione (Reg. CE 183/'05) ed effettuando un monitoraggio sulle produzioni agricole (fieno e mangime) e zootecniche (carne e latte). Gli animali della specie caprina provenienti da allevamenti risultati positivi ed ancora sotto sequestro, potranno essere macellati dopo un anno dall'adozione delle misure sopra esplicitate;
- l'abbattimento finalizzato alla distruzione di tutti i capi caprini non allevati con le modalità indicate nel punto precedente;
- è permesso l'allevamento dei caprini per scopo esclusivamente affettivo o di utilità diversa da quella alimentare.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai vari Enti di Controllo e Vigilanza (ASL, ARPA, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Municipale), al Prefetto di Terni, alla Provincia di Terni ed ai Comuni di Stroncone e Narni per quanto di competenza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (entro 60 giorni dalla notifica dell'atto) ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione).

IL SINDACO
Sen Leopoldo Di Girolamo

ISTRUZIONE PROCEDIMENTO: DOTT. DANILO STENTELLA